



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
DELEGAZIONE DI MILANO

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02-21722700
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: Indmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it

Delegazione | Mail: del.milano@Ind.it
Delegato | Mail: delegato.milano@Ind.it
Segretario | Mail: segretario.milano@Ind.it

Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione
PEC: giudicemilano@pec.comitatoregionalelombardia.it

Orari Apertura:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MATTINA 9:00-13:00
POMERIGGIO 14:00-18:00

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/06/2026

<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	3
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</u>	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	3
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	3
3.2 SEGRETERIA.....	4
3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	4
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	4
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	4
4.1.1 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26	4

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	4
4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.	5
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	5
<u>5. CALCIO FEMMINILE</u>	<u>5</u>
5.1 SEGRETERIA.....	5
5.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15	5
<u>6. CALCIO A CINQUE</u>	<u>5</u>
6.1 SEGRETERIA.....	5
6.1.1 COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5.....	5
<u>7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE</u>	<u>6</u>
MODALITA' PRENOTAZIONE INCONTRO CON IL DELEGATO PROVINCIALE PRESSO LE VOSTRE SOCIETA'	6
SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON LA DELEGAZIONE DI MILANO	6
PRONTO AIA.....	7
7.1.2 PREMIAZIONI SOCIETA' VINCENTI CAMPIONATI STAGIONE 2025 - 2026	8
7.1.3 VERDETTI FASE PLAY OFF COMPETIZIONE ALLIEVI PROVINCIALI U16 (07) - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2025-2026	8
7.1.4 APPROVAZIONE TORNEI.....	8
7.1.5 REFERTI E/O DATE RECUPERO NON PERVENUTE.....	9
<u>8. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>10</u>
PLAY OFF ALLIEVI "B" MILANO	10
RISULTATI.....	10
GIUDICE SPORTIVO	10
<u>9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>11</u>
<u>10. PROCURA FEDERALE</u>	<u>18</u>
<u>11. RETTIFICHE</u>	<u>18</u>
<u>12. LEGENDA.....</u>	<u>18</u>

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 478 [Campionato Under 18 - Fase Nazionale - Terza Giornata](#)

C.U. 479 [Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinali Andata](#)

C.U. 480 [Gare Spareggio-Promozione Seconde Classificate Eccellenza - Primo Turno - Ritorno](#)

C.U. 481 [Beach Soccer](#)

Ripresa dei Comunicati Ufficiali Nr. 11, 12, 13, 14 e 15 del Dipartimento di Beach Soccer LND, relativi allo svolgimento della tappa del Campionato di Serie A e Finale Supercoppa di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Castelsardo, dal 30 Maggio al 2 Giugno 2026.

C.U. 482 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 536/AA al Nr. 540/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 483 [Beach Soccer](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 16 del Dipartimento di Beach Soccer LND.

C.U. 484 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 541/AA al Nr. 544/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna Comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 Élite della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- ASR FOOTBALL C. MILANESE 1902
- GUSSAGO CALCIO 1981 ASD
- A.S.D. MEDA 1913
- A.S.D. REAL TREZZANO

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26

Si comunicano le Società qualificatesi per la finale *Titolo Regionale* del Campionato **Regionale Giovanissimi Under 14** che si disputerà in gara unica in campo neutro con l'organizzazione a cura del Comitato Regionale Lombardia

Domenica 7 Giugno 2026

ore 10:30

presso il C.C.S. COMUNALE (E.A) CORSO DELLA VITTORIA, CARONNO PERTUSELLA (VA)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE vs VARESINA SPORT C.V.

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Cat.
868	14° TORNEO "IN MEMORIA DI DENISE"	SERENISSIMA S. PIO X	R	06/06/2026	07/06/2026	Pul II Anno Pul I Anno PC
871	AFFORESE FINE STAGIONE	GSD AFFORESE	R	06/06/2026	07/06/2026	Eso II Anno PC
872	RODANO SUMMER	RODANO FC	R	06/06/2026		Eso I Anno
874	IL 6° MEMORIAL AGOSTINO CASCELLA	US TRIESTINA 1946	R	06/06/2026	07/06/2026	Pul II Anno Pul I Anno
875	LF FOOTBALL CUP	GS ASSAGO ASD	N	07/06/2026		U15
880	6° MEMORIAL AGOSTINO CASCELLA	US TRIESTINA 1946	I	07/06/2026		PC
883	2° TORNEO QUEEN'S CUP	ACD MACALLESÌ 1927	R	06/06/2026	20/06/2026	U17 F U15 F ESO F PUL F
884	ELITE TOP CUP	ASD REAL TREZZANO	I	13/06/2026	14/06/2026	Eso II Anno

4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

5. CALCIO FEMMINILE

5.1 SEGRETERIA

5.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15

Si comunica che le Finali per il Titolo Onorifico Regionale si svolgeranno:

Domenica 7 Giugno 2026

presso C.S."CITTA'D.MEDA" CAMPO N.1, VIA ICMESA 23/25, MEDA

ore 16:00

Finale Under 15

PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. – Vincete BRESCIA CALCIO FEMMINILE vs ARSAGHESE

ore 18:30

Finale Under 17

BRESCIA CALCIO FEMMINILE– MACALLESI 1927

Si ringrazia fin da ora la soc. **A.S.D. REAL MEDA CF** per la preziosa collaborazione.

Si comunica che Venerdì 5 Giugno 2026 è previsto un Comunicato Ufficiale inerente agli esiti delle gare di Semifinali per il completamento degli accoppiamenti delle finali per il titolo Regionale Under 17 e Under 15.

6. CALCIO A CINQUE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5

In allegato al [Comunicato Ufficiale n.121](#) del C.R.L. datato 04.06.2026 si pubblica il calendario gare degli ottavi di finale della Coppa Lombardia Under 15 C5.

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

MODALITA' PRENOTAZIONE INCONTRO CON IL DELEGATO PROVINCIALE PRESSO LE VOSTRE SOCIETA'

Per fissare un incontro con il Delegato Provinciale Davide Galofaro presso le Vostre Società è necessario collegarsi al seguente link

<https://figc-delegazione-di-milano.appointlet.com/>

selezionare giorno e orario e compilare i campi richiesti.

Al completamento della procedura dei dati sarà inviata una mail automatica con i dettagli.

Posso cancellare o modificare un appuntamento?

Sì, è possibile cancellare o modificare l'appuntamento autonomamente attraverso il tasto verde "Cancella / Reschedule" nella mail di conferma. In caso di impossibilità che dovessero sopraggiungere a prenotazione confermata, si raccomanda di provvedere alla **Cancellazione** con cortese anticipo, onde permettere ad altre società di poter prenotare.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON LA DELEGAZIONE DI MILANO

SEGNALAZIONE E RICHIESTE VARIE

Per qualsiasi tipo di segnalazione o richiesta alla Delegazione si prega di aprire un ticket all'interno della Portale Servizi LND utilizzando i passaggi sotto riportati:

1. ACCEDERE AL PORTALE SOCIETA' LND – www.portaleservizi.lnd.it – UTILIZZANDO LE PROPRIE CREDENZIALI
2. CLICCARE SUL TASTO "SEGNALAZIONI"
3. CLICCARE SUL TASTO "NUOVA SEGNALAZIONE +"
4. ALL'APERTURA DELLA PAGINA COMPILARE TUTTI I SEGUENTI CAMPI:
 - OGGETTO
 - PRIORITÀ (INDICARE: NORMALE O MEDIA – ALTA: SOLO IN CASO DI URGENZE)
 - COMITATO – SELEZIONARE "PROVINCIALE" (sarà cura della Delegazione, nel caso in cui il caso non sia di sua competenza, ridistribuire la richiesta)
 - SELEZIONARE POI "MILANO"
 - SELEZIONARE L'AREA
 - SELEZIONARE LA CATEGORIA
 - INSERIRE TESTO (come fosse una e-mail) spiegando la richiesta
 - ALLEGATI: eventualmente inserire degli allegati a supporto della stessa segnalazione con il tasto SCEGLI FILE (massimo 3 allegati)
5. CLICCARE SUL TASTO "SALVA" (si sbloccherà dopo aver inserito tutti i campi obbligatori)
6. MONITORARE LA RISPOSTA IN:

- ACCEDERE AL PORTALE SOCIETA' LND – www.portaleservizi.lnd.it – UTILIZZANDO LE PROPRIE CREDENZIALI
- CLICCARE SU “SEGNALAZIONI” (potrebbe essere presente un numero indicante le segnalazioni da controllare)
- CLICCARE SULLA LINEA CORRISPONDENTE ALLA SEGNALAZIONE

L'indirizzo e-mail del.milano@lnd.it rimane attivo solo per esplicite richieste da parte della Delegazione.

Le segnalazioni effettuate tramite Ticket da Area Società hanno **la priorità rispetto alla posta elettronica**

PRONTO AIA

Si ricorda alle Società che il servizio di **Pronto AIA** per le competizioni gestite dalla Delegazione di Milano è **327 5722611**

7.1.1 CORSO INFORMATIVO PER SEGRETARI E DIRIGENTI – SABATO 20 GIUGNO 2026

Il Comitato Regionale Lombardia organizza il corso aperto alle Società per Segretari e Dirigenti.

Sabato 20 giugno 2026 ore 09:00

Sala Riunioni C.R.L.

Via Riccardo Pitteri 95/2 – Milano (MI)

Iscrizione **obbligatoria** mediante il seguente form:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXPCVQGyjBkyC025omiIMc5wYQ86v-kW96pyxDNdOWX6FLeA/viewform>

Durante l'incontro verranno trattate le principali casistiche relative alle pratiche di:

- Anagrafe federale,
- Tesseramento SGS ed LND;
- Trasferimenti, svincoli e limitazioni all'impiego dei calciatori nelle gare
- Iscrizioni alle competizioni e programmazione Gare
- Principi generali di Giustizia Sportiva.

Considerata l'importanza degli argomenti trattati, si invitano le Gentili Società a diffondere la pubblicazione dell'evento agli addetti ai lavori in vista dell'inizio della Stagione Sportiva 2026-2027.

7.1.2 PREMIAZIONI SOCIETA' VINCENTI CAMPIONATI STAGIONE 2025 - 2026

Si comunica che la Riunione Annuale delle Società della Delegazione di Milano con anche premiazioni

si terrà presso

Sala Riunioni C.R.L.

Via Riccardo Pitteri 95/2 – Milano (MI)

Mercoledì 24 Giugno 2026 convocazione ore 20.00 Nelle prossime settimane seguiranno maggiori indicazioni, invitiamo tutte le Società fin d'ora ad intervenire alla serata di gala.

7.1.3 VERDETTI FASE PLAY OFF COMPETIZIONE ALLIEVI PROVINCIALI U16 (07) - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

Al termine della Fase Play Off della Competizione Allievi Provinciali U16 organizzate dalla Delegazione Provinciale di Milano, le seguenti Società acquisiscono il diritto a richiedere l'iscrizione alla competizione a carattere Regionale come da Regolamento per la Stagione Sportiva 2026-2027.

COMPETIZIONE ALLIEVI PROVINCIALI U17 (5 gironi per 4 slot promozione)

A.S.D CITTA' DI OPERA SSD

TRIAL ROZZANO A.S.D.

U.S. TRIESTINA 1946

ARDOR BOLLATE POL. ASD

7.1.4 APPROVAZIONE TORNEI

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tip o	Data Inizio	Data Fine	Categoria
194	4° SKY BLU SEGURO CUP	US SEGURO	P	06/06/2026		Pulc. 1°

7.1.5 REFERTI E/O DATE RECUPERO NON PERVENUTE

Di seguito l'elenco delle gare delle categorie Esordienti e Pulcini di cui non sono pervenuti i referti.

Si ricorda che i referti completi (riepilogo ed entrambe le distinte) dovranno essere caricati in un unico allegato nell'apposito [Portale Servizi LND](#), sezione Programmazione Gare → **Caricamento Referti entro 10 giorni dalla disputa della gara.**

GARA	DATA	GIRONE	GIORNATA	CATEGORIA
AGRISPORT - FROG MILANO	28/03/2026	32	7	ESO MISTI 7B
AGRISPORT - ROGOREDO	18/04/2026	32	9	ESO MISTI 7B
ARCA - FUTSEI MILANO	22/03/2026	31	6	ESO MISTI 7B
ARCA - REAL MILANO	25/04/2026	31	1	ESO MISTI 7B
BARONA SPORTING Sq.B - ACCADEMIA MILANESE	23/04/2026	28	8	ESORDIENTI 7E
BOLLATESE - RHODENSE Sq.D	18/04/2026	30	9	ESORDIENTI 7E
BOLLATESE - VILLAPIZZONE Sq. B	25/04/2026	30	2	ESORDIENTI 7E
C.O.B. 91 Sq.B - CB ACADEMY	29/03/2026	57	7	PULCINI /1
CB ACADEMY - ENOTRIA 1908 Sq.B	11/04/2026	36	8	PULCINI 7S
CB ACADEMY - IRIS 1914	28/03/2026	36	7	PULCINI 7S
CB ACADEMY Sq.B - GARIBALDINA 1932	28/03/2026	43	7	PULCINI 7S
CB ACADEMY Sq.B - SERENISSIMA S. PIO X	11/04/2026	43	8	PULCINI 7S
CB ACADEMY Sq.C - BUCCINASCO Sq.C	11/04/2026	49	8	PULCINI 7S
CIRCOLO GIOV. BRESSO - CASORATE PRIMO	11/04/2026	61	8	PULCINI /1
CLUB MILANO Sq.B - A.I.C.S. OLMI MUGGIANO	11/04/2026	48	8	PULCINI 7S
CLUB MILANO Sq.B - ROGOREDO 1984	25/04/2026	68	8	PULCINI 7U
CUS BICOCCA - REAL TREZZANO Sq.B	25/04/2026	58	9	PULCINI /1
FATIMATRACCIA - LA SPEZIA CALCIO	11/04/2026	22	8	ESORDIENTI 7E
FATIMATRACCIA - RHODENSE Sq.B	29/03/2026	22	2	ESORDIENTI 7E
FATIMATRACCIA Sq.B - ACCADEMY CALVAIRATE Sq.B	18/04/2026	27	9	ESORDIENTI 7E
FUTSEI - ROGOREDO 1984	19/04/2026	68	5	PULCINI 7U
MASSERONI MARCHESE - ALDINI Sq.B	12/04/2026	19	7	ESORDIENTI 7E
NUOVA CORMANO CALCIO - CIRCOLO GIOV. BRESSO	28/03/2026	32	7	ESO MISTI 7B
PALAZZOLO MILANESE - RONDO' DINAMO	07/03/2026	26	4	ESORDIENTI 7E
REAL BASIGLIO MILANO - SETTIMO MILANESE Sq.B	28/03/2026	29	7	ESORDIENTI 7E
REAL CRESCENZAGO Sq. B - ASSAGO Sq. B	25/04/2026	13	4	ESORDIENTI /3
RONDO' DINAMO - AUSONIA 1931	12/04/2026	34	8	PULCINI 7S
RONDO' DINAMO - ACCADEMY CALVAIRATE	19/04/2026	60	4	PULCINI /1
RONDO DINAMO - AFFORESE Sq. C	26/04/2026	12	9	ESORDIENTI /3
RONDO' DINAMO - CIRCOLO GIOV. BRESSO	21/03/2026	26	6	ESORDIENTI 7E
RONDO' DINAMO - RHODENSE Sq.C	12/04/2026	60	8	PULCINI /1
RONDO DINAMO - VIGHIGNOLO Sq. C	29/03/2026	12	7	ESORDIENTI /3
RONDO' DINAMO Sq.B - CIRCOLO GIOV. BRESSO Sq.B	19/04/2026	47	9	PULCINI 7S
SAN CRISOSTOMO - FOOTBALL C. MILANESE Sq.C	18/04/2026	65	9	PULCINI /1
SUPREMA ODB - SCHIAFFINO	24/04/2026	60	9	PULCINI /1
SUPREMA ODB SCHIAF. - ASSA GO Sq. B	25/04/2026	13	2	ESORDIENTI /3
SUPREMA ODB SCHIAF. - REAL CRESCENZAGO Sq. B	18/04/2026	13	9	ESORDIENTI /3
VIGHIGNOLO - FATIMATRACCIA	18/04/2026	22	9	ESORDIENTI 7E

PLAY OFF ALLIEVI "B" MILANO

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE PO - 5 Giornata - A		
SERENISSIMA S.PIO X	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	1 - 5
TRIESTINA 1946	- ARDOR BOLLATE POL. ASD	3 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Andrea MARTELLI, assistito dal Sostituto Avv. Paolo Quinto Ugo MELIADO', con la collaborazione del rappresentante A.I.A. Sergio RONCHI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IONESCU DARIUS NICOLAE (SERENISSIMA S.PIO X)

PANVINI ROSATI XAVIER (TRIESTINA 1946)

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 07 maggio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 09.04.2026 – Prot. 26397/352pfi25-26/PM/rm, nei confronti di:

- 1- **PIERANGELO DI PASQUALE**, all'epoca dei fatti presidente *pro tempore* della società A.S.D. REAL MILANO;
- 2- **ALBERTO TONIOLO**, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. REAL MILANO
- 3- **SILVIA VALLISNERI**, all'epoca dei fatti Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.S.D. Real Milano che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS nell'interesse della società A.S.D. REAL MILANO
- 4- **A.S.D. REAL MILANO**

per rispondere:

1. il sig. **Pierangelo Di Pasquale**

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1 lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, dall'articolo 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, dall'art. 1.1 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico e dalla Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti diramata dal Settore Giovanile e Scolastico nella parte relativa ai "*diritti dei bambini*", per avere lo stesso rifiutato il tesseramento dei calciatori minorenni sigg.ri S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025 - 2026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo ma determinate dalle acrimonie tra lo stesso ed i genitori di tali giovani atleti, e dunque per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori dei calciatori minori afferenti a vicende estranee allo svolgimento dell'attività sportiva; tutto ciò motivando il mancato rinnovo del tesseramento per il calciatore minorenne sig. T.L., nato nell'anno 2017, sulla scorta di ragioni di natura tecnica;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, e dall'art. 11, comma 2, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, omettendo di vigilare sull'operato del responsabile *safeguarding* nominato dalla Società, omissis di predisporre, adottare e pubblicare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere attestato in maniera non veridica in data 28.12.2024 l'avvenuta adozione di tali atti regolamentari in conformità alle Linee Guida FIGC pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31.8.2023;

2. il sig. **Alberto Toniolo**:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1 lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso rifiutato il tesseramento dei calciatori minorenni sigg.ri S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025 – 2026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo, ma determinate dalle acrimonie tra il presidente della A.S.D. Real Milano, sig. Pierangelo Di Pasquale, ed i genitori dei calciatori minori appena citati, e dunque per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori dei giovani atleti afferenti a vicende estranee all'attività sportiva;

3. l'avv. **Silvia Vallisneri**:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere la stessa omesso di garantire l'attuazione del Regolamento federale mediante l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta, nonché per avere omesso di rendere noti i suddetti documenti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società;

4. la **A.S.D. Real Milano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pierangelo Di Pasquale, Alberto Toniolo e Silvia Vallisneri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito,

premesse che

- In data 04.05.2026 pervenivano all'attenzione del Tribunale memorie scritte da parte dell'avv. Domenico Filosa per conto dei deferiti PIERANGELO DI PASQUALE, ALBERTO TONIOLO e SILVIA VALLISNERI
- all'udienza del 07.05.2026 compariva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; erano altresì presenti i deferiti PIERANGELO DI PASQUALE, ALBERTO TONIOLO e SILVIA VALLISNERI, insieme all'avv. Domenico Filosa, in rappresentanza di tutti i presenti;
- verificata la regolarità delle notifiche, veniva data la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale si richiamava al contenuto del deferimento e agli atti acquisiti al fascicolo, ripercorreva il contenuto dei principali elementi di prova acquisiti e ritenendo comprovata la responsabilità dei deferiti per tutti gli addebiti a loro ascritti, chiedeva per i medesimi l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1) per PIERANGELO DI PASQUALE, mesi 10 (dieci) di inibizione;
 - 2) per ALBERTO TONIOLO, mesi 8 (otto) di inibizione;
 - 3) per l'avv. SILVIA VALLISNERI, mesi 8 (otto) di inibizione;
 - 4) per la SSD REAL MILANO Euro 2.000,00 di ammenda;
- prendevano quindi la parola prima l'avv. Filosa e in seguito i tre deferiti, i quali si riportavano alle memorie e alla documentazione prodotta in atti, illustrando le proprie ragioni e argomentazioni difensive, così come riportate all'interno del verbale di udienza al cui contenuto si rimanda; il sig. TONIOLO dava anche lettura a una dichiarazione scritta, che veniva acquisita e allegata al verbale di udienza;

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

Preliminarmente, occorre valutare il rilievo probatorio che deve essere attribuito in ambito sportivo a registrazioni audio di conversazioni private (tra presenti o a mezzo del telefono) effettuate da uno dei partecipanti a tali conversazioni, ad insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte.

Invero, secondo la Giurisprudenza di legittimità in ambito penale *“la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale”* (cfr. ex multis, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 3851 del 21.10.2016) come tale utilizzabile nel giudizio, anche ove la stessa avvenga in modo clandestino e all’insaputa degli altri interlocutori, trattandosi di una forma di annotazione di un fatto a cui ciascuno dei presenti ha preso parte e che deve essere poi sottoposta a un attento vaglio volto ad accertarne l’attendibilità e il valore probatorio degli elementi acquisiti. Tale principio appare applicabile anche al caso di conversazioni telefoniche, di cui uno dei due interlocutori esegua la fonoregistrazione con gli strumenti oggi disponibili su larga scala.

Tale principio non può essere d’altra parte applicato *tout court* nell’ordinamento sportivo, dove la giurisprudenza endo-federale ha fatto propria una lettura bilanciata tra l’ammissibilità di prove spurie, artificiose o addirittura illegittimamente acquisite, ai fini dell’accertamento della verità e la contestuale esigenza di temperare il principio per cui *“i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte”* (così CFA, sez. I, dec. 094 del 9 aprile 2021).

In questo senso, si è osservato che *“la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili. Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito. Quanto agli organi federali che ricevono una denuncia basata su questo genere di prova, è evidente che, per quanto gravi e verosimili possano apparire i fatti denunciati e quindi tali da rendere necessario l’avvio di un procedimento istruttorio, essi organi non possono ignorare che le regole di protezione dei soggetti che sono stati ripresi o registrati a propria insaputa valgono anche per gli organi inquirenti e quindi non possono aprire indagini che siano basate solo sulla narrazione spuria dei fatti ma devono pretendere dal denunciante, che non l’abbia già fatto, la prova dei fatti illeciti o rilevanti sotto il profilo disciplinare per come dallo stesso denunciati. Detto altrimenti gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati. Né essi possono procedere a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolparsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti così denunciati con un evento decisivo e provato aliunde, idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato. Ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice Sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte”* (CFA, sez. I, dec. 094 del 9 aprile 2021).

Su tali basi, occorre considerare che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini si basa in primo luogo sulla segnalazione dei genitori dei calciatori minorenni S.L., T.L. e C.S. alla commissione per le politiche di safeguarding della FIGC, corredata da sette file audio contenenti la registrazione di conversazioni (una tra presenti e le altre telefoniche) intercorse tra i due segnalanti e alcuni dirigenti della ASD REAL MILANO.

In particolare, ad avviso dei segnalanti, la ASD REAL MILANO avrebbe rifiutato il tesseramento dei propri figli (S.L., classe 2011, T.L., classe 2017 e C.S., classe 2012) non per ragioni di carattere tecnico, bensì per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori stessi, ritenuti persone vicine al vecchio presidente, con il quale l'attuale dirigenza ha in essere numerosi contenziosi in sede civile per ragioni legate alla gestione della REAL MILANO.

Non vi è dubbio, al riguardo, che gli audio allegati siano stati carpiri dai segnalanti in modo clandestino e senza il consenso degli interlocutori al precipuo scopo di raccogliere elementi a supporto della propria denuncia e che gli stessi offrono numerosi indizi che appaiono confermare la versione resa anche in sede di audizione dai segnalanti, tra cui ad esempio il fatto che (i) nessuno degli interlocutori adduce mai ragioni di carattere tecnico alla base della mancata riconferma; (ii) numerosi interlocutori (in particolare, TONIOLO, PINNA, ALBORE, nonché la sig.ra PARTINI), dimostrano specifica conoscenza dei dissidi in essere tra l'attuale presidente della REAL MILANO, sig. PIERANGELO DE PASQUALE, e i genitori dei calciatori interessati, dovuti proprio alla (ritenuta) vicinanza di questi ultimi con il vecchio presidente della società; (iii) numerosi interlocutori affermano che le decisioni in punto di mancata riconferma vanno riferite al Presidente e non alle scelte dei dirigenti del settore tecnico (ad es. ALBORE e MARTELOTTA), tanto che alcuni di essi si offrono anche di intercedere con il Presidente per vedere se si può fare qualcosa per rimediare all'esclusione (CARACCILO, PINNA), facendo anche esplicito riferimento (ALBORE) a quanto di analogo era avvenuto l'anno precedente.

Agli stessi si frappongono, di converso, le dichiarazioni testimoniali rese da numerosi tesserati e dirigenti del REAL MILANO, taluni peraltro coincidenti con i soggetti clandestinamente registrati dai segnalanti, i quali hanno da un lato unanimemente ricondotto la mancata riconferma di S.L. e C.S. a ragioni di carattere tecnico, e dall'altro hanno osservato come nel caso di T.L. (classe 2017), stante la giovanissima età non si poneva nemmeno una questione di riconferma o meno, giacché per la categoria di appartenenza dello stesso non vi sarebbero potute essere selezioni e riconferme e sarebbe stato sufficiente presentare una richiesta di preiscrizione, dietro pagamento di una parte della quota dovuta, richiesta che non risulta essere mai stata formalizzata dai genitori di T.L.

A fronte di questo quadro indiziario apparentemente contraddittorio, ad avviso di Questo Tribunale assume prova decisiva, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, lo scambio di messaggi whatsapp intercorso lo scorso 9 giugno 2025 tra il padre di S.L. e T.L. e il presidente *pro-tempore* PIERANGELO DI PASQUALE, acquisito in atti e da quest'ultimo non disconosciuto.

Nello specifico, a fronte delle richieste di chiarimento molto articolate poste dal genitore, a specifica risposta al messaggio "*E T. [n.d.r. nel messaggio è riportato il nome completo] che ha 8 anni, qual è stato il metodo di giudizio? Perché lui non è confermato?*", il DI PASQUALE ha risposto come segue "*Le riconferme o i non confermati come nel caso di T. ci sono in agonistica e ci sono anche in preagonistica, io faccio il Presidente, visto che me l'hai chiesto ti posso comunicare che non è confermato, se vuoi un giudizio tecnico ci sono i direttori tecnico e sportivo della preagonistica da cui averli. Come tutti i non confermati, puoi avere il nullaosta per andare a provare. In bocca al lupo per tutto*".

Tali affermazioni, aventi carattere di prova documentale pienamente utilizzabile, in quanto provenienti dal deferito e da lui scientemente compiute in risposta a una esplicita richiesta, smentiscono quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che nel caso del minore classe 2017 non vi fosse stato alcun diniego al tesseramento, posto che è lo stesso Presidente ad affermare esplicitamente, peraltro in modo palesemente contraddittorio e smentito dai fatti e dalle testimonianze acquisite (tra tutte, quella di DI PALMA, ex allenatore del minore) che il giocatore classe 2017 *non era confermato* in quanto anche nel caso della preagonistica, nonostante la giovanissima età del ragazzo esplicitata nel messaggio, vi sarebbero stati – a detta del Presidente – dei

processi di valutazione e di mancata riconferma basati su ragioni tecniche (risultate però inesistenti e smentite dagli stessi deferiti in corso di audizione).

Questo elemento di prova, letto congiuntamente con le dichiarazioni dei segnalanti e con l'insieme degli elementi di prova acquisiti, secondo lo standard probatorio che governa il processo sportivo (cfr. Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. 2^a, n. 38/2022; CFA, SS.UU. n. 60/2023-2024), offre il ragionevole convincimento circa la fondatezza delle complessive tesi accusatorie e del fatto che la mancata riconferma dei tre calciatori (a cui logicamente si salda la specifica circostanza legata al calciatore classe 2017) sia riconducibile ad una decisione del Presidente motivata su ragioni di carattere ritorsivo, in violazione dei canoni generali dell'art. 4 CGS e, nel caso del ragazzo classe 2017, anche dei divieti di selezione nelle categorie di base previsti dalle disposizioni generali del Settore Giovanile Scolastico.

A valutazione differente si deve giungere, al riguardo, rispetto alla posizione di ALBERTO TONIOLO, rispetto al quale non vi sono elementi specifici che inducono a ritenere che quest'ultimo abbia avuto un ruolo e un coinvolgimento diretto nella decisione di non riconfermare ed escludere dalla società i tre giovani calciatori menzionati nel deferimento.

Invero, oltre al fatto che – a parte l'audio che lo vede coinvolto e come tale non sufficiente, da solo, per giustificare una pronuncia di condanna in virtù della citata giurisprudenza endo-federale – non vi sono altri elementi che attestano una sua partecipazione a queste tematiche, anche l'ascolto delle stesse registrazioni non offre spunti indiziari che giustifichino nei suoi confronti una ascrizione di responsabilità. Se, infatti, è vero che lo stesso appare consapevole dei dissidi in essere tra il Presidente e il genitore di due dei ragazzi coinvolti a causa del legame di quest'ultimo con il vecchio presidente, allo stesso modo il TONIOLO, di fronte alle esplicite e ripetute richieste del genitore volte a ricercare spiegazioni sulla mancata riconferma dei propri figli, afferma sempre di non esserne a conoscenza e di non avere nulla a che fare al riguardo, trattandosi di questioni che non sono rimesse alla sua valutazione e al suo ruolo interno alla società.

Anche a livello indiziario, pertanto, non sono rinvenibili in atti elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento di quest'ultimo negli addebiti allo stesso ascritti.

Infine, Questo Tribunale ritiene infondati gli addebiti rivolti al Presidente PIERANGELO DI PASQUALE e all'avv. SILVIA VALLISNERI in punto di violazione delle normative di cui al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Nello specifico, l'accusa sostiene che gli stessi non avrebbero ottemperato ai propri obblighi di predisposizione, attuazione e pubblicazione del Modello Organizzativo e di Controllo e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; inoltre, il Presidente avrebbe dichiarato in modo inveridico, in concorso con la Responsabile, l'avvenuta pubblicazione dei predetti documenti sul sito internet della società, risultato invece inattivo nel corso delle indagini.

L'addebito appare fondato esclusivamente sulla circostanza formale per cui nei moduli di autocertificazione sottoscritti dal Presidente della ASD REAL MILANO, acquisiti in atti, sono stati indicati – ai fini della pubblicazione del Modello – dei siti internet risultati non attivi alla data di accertamento da parte degli organi inquirenti, sicché da ciò deriverebbero sia la falsità del contenuto di tali auto-dichiarazioni, sia più in generale la responsabilità dei predetti per avere *“omesso di garantire l'attuazione del Regolamento federale mediante l'adozione del Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta”*.

Ora, la difesa ha prodotto (e per vero aveva già prodotto in indagini) copiosa documentazione attestante non solo l'adozione del Modello e del Codice di Condotta, ma anche la relativa pubblicazione mediante affissione in bacheca, la diffusione mediante i social network della società e l'esecuzione di plurime attività specifiche di formazione e monitoraggio da parte della Responsabile safeguarding, avv. VALLISNERI, che smentiscono l'assunzione della Procura Federale e rendono l'erronea indicazione del sito, riscontrata sulle autodichiarazioni, una questione puramente formale priva di alcuna valenza sostanziale.

D'altra parte, la stessa normativa in materia di safeguarding richiede che il Modello e la nomina del responsabile siano portati a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società soltanto ove esistente (cfr. art. 10, co. 7, e art. 11, co. 2, Reg. *Safeguarding* FIGC, vers. 10.12.2024), mentre prescrivono – come alternativa in sé idonea alla pubblicità notizia – l'affissione in una specifica bacheca presso la sede della società.

Tale ultima circostanza è stata, invero, puntualmente documentata dalle difese, che hanno anche comprovato come sia stata data formale notizia dell'adozione del Modello Organizzativo e della nomina dell'avv. Vallisneri quale responsabile Safeguarding in data 1.01.2025 attraverso i canali social ufficiali della società.

Non appare quindi condivisibile la posizione assunta dalla Procura Federale, ove afferma, nell'atto di deferimento, che la documentazione prodotta dalla difesa sia priva di data certa riguardo all'affissione presso la sede della società (pag. 11), tenuto conto, peraltro, che l'onere della prova circa la tardività o la assenza di idonea pubblicazione grava sull'Accusa e non si può imputare la assenza di prova contraria quale elemento a carico della difesa.

Non solo. Invero, più in generale non appare giuridicamente sostenibile un'accusa riguardante l'attuazione degli obblighi in materia di safeguarding che parta dal presupposto che – ove si siano verificati dei casi di rilievo per l'attività sociale, giunti all'attenzione della commissione FIGC – ciò possa significare *tout court* una colpa d'organizzazione dell'ente secondo un canone valutativo che veda nella presenza di una violazione l'automatica carenza del Modello adottato.

All'opposto, facendo propri i principi giurisprudenziali che in materia penale sono stati elaborati in relazione ai c.d. Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 (sulla falsa riga dei quali è strutturata la disciplina adottata in ambito FIGC, con evidenti affinità e logiche di fondo), deve rigettarsi l'adozione di una prospettiva *ex post*, dovendosi invece assumere un'ottica *ex ante* rispetto alla quale è stato dimostrato che (i) la società aveva fattivamente operato e posto in essere specifiche attività per introdurre e applicare il Modello e il Codice di Condotta, anche mediante attività formative, non limitandosi quindi a una adozione meramente cartolare del Modello ma attuando, nei limiti e con le caratteristiche ineliminabili di un contesto dilettantistico, una effettiva modifica organizzativa orientata ad introdurre i principi del Regolamento *safeguarding* FIGC; (ii) non vi è stata alcuna segnalazione giunta all'attenzione della Responsabile Safeguarding rispetto alla vicenda qui in esame, la quale quindi non è stata posta *ab origine* nelle condizioni di conoscenza necessarie per attivarsi e attuare i processi interni previsti dal Modello adottato; (iii) la stessa Responsabile Safeguarding ha fornito prova documentale dell'attività svolta, della formazione nei confronti dei dipendenti, dei contatti intercorsi con i dirigenti che hanno richiesto informazioni e del monitoraggio compiuto rispetto ai trattamenti sanitari effettuati dalla società su atleti minorenni.

Da ciò consegue che tanto il Presidente *pro tempore* PIERANGELO DI PASQUALE, quanto la Responsabile Safeguarding, Avv. SILVIA VALLISNERI, devono essere prosciolti dagli addebiti a loro ascritti in relazione ai punti 1.b) e 3 del deferimento.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

Le seguenti sanzioni:

- PIERANGELO DI PASQUALE, sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto) in relazione all'addebito n. 1.a) del deferimento;
- società A.S.D. REAL MILANO alla sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500;

PROSCIOGLIE

il sig. PIERANGELO DI PASQUALE in relazione all'addebito n. 1.b) del deferimento, il sig. ALBERTO TONIOLO e l'avv. SILVIA VALLISNERI dagli addebiti a loro ascritti.

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

10. PROCURA FEDERALE

Nessuna Comunicazione

11. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Dario Maria Commisso

IL DELEGATO
Davide Galofaro

